

**Deliberazione n. 26/2024/PRSE****REPUBBLICA ITALIANA****CORTE DEI CONTI*****La Sezione del controllo per la Regione Sardegna***

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario (relatrice)
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Lucia Marra	Referendario
Dott.ssa Valeria Mascello	Referendario

nella camera di consiglio del 19 marzo 2024;

**Visto** l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

**Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

**Visto** il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

**Visto** lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Vista** la legge 5 giugno 2003, n. 131;

**Vista** la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

**Vista** la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Vista** la deliberazione n. 14/2023/INPR del 13 febbraio 2023 e il relativo allegato, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2023;

**Viste** le *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266"* approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 9/2020/INPR, n. 7/2021/INPR/, n. 10/2022/INPR;

**Dato atto** che ai fini della presente verifica sono stati utilizzati i dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente;

**Visto** il decreto del Presidente n. 19 del 8/11/2023 con il quale è stato assegnato al Referendario dott.ssa Cristina Ragucci l'esame del rendiconto degli esercizi 2019/2021 del Comune di Loiri Porto San Paolo;

Visti i questionari sul rendiconto per la gestione finanziaria degli esercizi 2019/2021, rilevati nel sistema Con.Te;

**Vista** la documentazione acquisita sul sito istituzionale dell'Ente, sezione *"Amministrazione trasparente"*;

**Vista** la nota n. 1609 dell'11 marzo 2024 con la quale il Magistrato Istruttore e Relatore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

**Vista** l'ordinanza presidenziale n. 3/2024 del 14 marzo 2024, con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 19 marzo 2024;

**Udito** il relatore, Cristina Ragucci;

## **FATTO E DIRITTO**

### Quadro normativo di riferimento

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de quo nel senso di *"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*, ne definisce l'ambito *"Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (comma 3) *"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non gravi, poiché sintomatiche di precarietà che, in prospettiva, in particolare se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Giova ricordare che i controlli delineati dal descritto quadro normativo hanno, pertanto, assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari (Corte cost. sentenza n. 60/2013).

Tanto premesso, la Sezione procede all'esame dei rendiconti 2019, 2020 e 2021 del Comune di Loiri Porto San Paolo utilizzando i dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente.

Con riferimento a tali esercizi, sono stati, al momento, analizzati, in particolare, i dati relativi al fondo cassa, alla gestione della cassa vincolata e all'attivazione di anticipazioni di tesoreria e verifica dell'avvenuto rimborso entro l'esercizio. La Sezione intende, inoltre, sottolineare che, per completezza, sono state effettuate verifiche sulla gestione dei residui, sul saldo della gestione di competenza, sugli equilibri di bilancio e sull'avvenuta presentazione del questionario al rendiconto nel portale Con.TE. Aspetti su cui la Sezione si riserva ulteriori analisi, in ragione delle evidenze istruttorie che saranno acquisite all'esito del contraddittorio con l'Ente.

Si ritiene di dover, altresì, evidenziare che le irregolarità che eventualmente emergeranno nelle analisi che si vanno a illustrare, non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione dell'ente, né quelli che possono profilarsi sulla

base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del presente controllo non ne comporta una valutazione positiva.

Venendo al merito dei controlli, la Sezione rileva che il Comune nell'esercizio 2019 registra un fondo cassa iniziale (al 1° gennaio) e finale (al 31 dicembre) pari a zero; nel corso dell'esercizio l'Ente ha attivato anticipazioni di tesoreria per 4.768.740,03 euro, restituendone entro l'esercizio 4.309.145,11 euro con un residuo passivo di 459.594,92 euro. Gli interessi su anticipazioni di cassa impegnati nel 2019 risultano pari a 13.200,00 euro, di cui € 1.376,10 pagati in competenza e 10.500,00 pagati in conto residui.

Si vuole sottolineare fin da adesso che l'esame della situazione di cassa è un profilo fra i più attendibili ed immediati per accertare il reale stato di salute delle finanze di un ente.

L'art. 222 TUEL e l'art. 3, comma 17 della legge 350/2003 consentono il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, u.c. della Costituzione, per superare una momentanea carenza di liquidità e finalizzato a fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni. Analoga disposizione è stata anche recepita dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, laddove stabilisce che: *"Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Alla data del 31/12 di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse"*.

Il ricorso all'anticipazione generalmente è l'effetto, come si vedrà nelle analisi che seguono, della verosimile presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità (ovvero non adeguatamente svalutati), la cui mancata eliminazione fa sì che

non emergano disavanzi della gestione residui e non obbliga, quindi, l'ente al reperimento delle risorse indispensabili a finanziare lo squilibrio di cassa.

Deve, inoltre, evidenziarsi alla luce delle criticità sopra delineate che, sebbene l'esercizio 2019 registri un avanzo disponibile pari a 9.158,14 euro, si tratta di un saldo meramente contabile.

Dalla relazione del revisore per il 2019 si estrae la seguente tabella riguardante le anticipazioni di tesoreria del triennio 2017/2019

	2017	2018	2019
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222	€ 5.759.874,89	€ 4.843.357,36	€ 4.768.740,03
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese	€ 235.312,97	€ 191.135,20	€ 484.910,11
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	362	348	341
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	€ 361.375,46	€ 248.289,20	€ 322.248,28
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)	€ 1.202.250,24	€ 555.961,88	€ 459.594,92
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	€ 16.559,51	€ 10.500,00	€ 11.823,90

Nella relazione, il revisore, rinnovando l'invito all'Amministrazione per un ulteriore sforzo nella risoluzione delle criticità riguardanti il continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria, afferma che la criticità della liquidità della cassa deriva prevalentemente da fattori quali:

- *il basso grado di riscossione dei crediti, rispetto al quale l'Ente ha attuato una serie di misure volte a migliorare l'efficienza in riferimento sia ai crediti tributari che ai crediti extratributari;*
- *la crescente riduzione dei trasferimenti statali e regionali, nonché il ritardo nel pagamento degli stessi.*

La Sezione osserva che, da un esame dei dati contabili degli anni precedenti al triennio analizzato, si rileva che la criticità relativa alla liquidità della cassa, e il conseguente utilizzo di anticipazioni di tesoreria, non restituite integralmente entro la fine dell'esercizio, si registra dal 2015, esercizio in cui si riscontra un fondo cassa all' 1/1 pari a 690.420,49 euro, mentre al 31 dicembre 2015<sup>1</sup> lo stesso comincia ad essere pari a zero, con un residuo passivo per anticipazione non restituita al 31/12/2015 di 118.315,64 euro. Gli esercizi 2016, 2017 e 2018 presentano, anche essi, un fondo cassa iniziale e finale pari a zero e registrano anticipazioni di tesoreria non restituite integralmente entro la fine dell'esercizio, ma pagate nel corso dell'esercizio successivo. È appena il caso di osservare

<sup>1</sup> Si ritiene di annotare che l'esercizio chiude con un avanzo di amministrazione pari a 314.845,48 euro, che risulta superiore a quello registrato nell'arco temporale 2016/2018.

che l'esercizio 2016 chiude con un avanzo disponibile di 40.769,77 euro, l'esercizio 2017 con un avanzo disponibile di 148.491,53 euro, l'esercizio 2018 con un avanzo disponibile di 24.176,17 euro<sup>2</sup>: tutti saldi meramente contabili in ragione delle rilevate criticità.

La Sezione osserva che, solo nell'esercizio 2020, l'Ente riesce ad interrompere questo trend negativo, restituendo integralmente entro il 31/12, sia la quota dell'anticipazione di competenza del 2019 (pari a 459.594,92), sia la quota di competenza dello stesso esercizio (pari a 4.803.419,29 euro). Al riguardo l'amministrazione, nella relazione sulla gestione 2020, afferma che per fronteggiare la problematica della liquidità *nel corso del 2020 sono state messe in campo una serie di misure (tra le quali una intensificazione della lotta all'evasione tributaria, la rinegoziazione dei mutui), che unitamente ai maggiori trasferimenti statali per la pandemia da Covid 2019, hanno consentito al Comune di chiudere l'esercizio con un saldo positivo di euro 540.313,59.*

Per quanto riguarda gli interessi sulle anticipazioni di cassa impegnati nel 2020, questi risultano pari a 12.500,00 euro, di cui € 328,29 pagati in c/competenza e 11.823,90 pagati in conto residui.

**La Sezione, pur prendendo atto che nel corso dell'esercizio 2020 il Comune ha conseguito dei risultati migliori rispetto a quelli relativi alle passate annualità, invertendo, quindi, la tendenza degli ultimi esercizi, non può esimersi dall'evidenziare che, affinché l'Ente possa acquisire una reale solidità economico-finanziaria, è necessario che tali ultime risultanze si consolidino nei futuri bilanci sino a ricondurre la gestione della cassa (e, quindi, della liquidità) nell'alveo della corretta e sana gestione del bilancio.**

Analizzando alcuni dati riguardanti la gestione di competenza che potrebbero incidere sui flussi di cassa dell'esercizio 2019 e 2020, si rileva che nel 2019 la capacità di pagamento in c/competenza dell'Ente è del 87% (rapporto tra: pagamenti in c/competenza pari a 11.441.768,07 euro e impegni per 13.217.791,78 euro) mentre la capacità di riscossione in c/competenza (rapporto tra le riscossioni 12.389.058,21 e gli accertamenti 13.571.525,98) si attesta sul 91%; nel 2020 la capacità di pagamento in c/competenza rimane circa del 87% (rapporto tra i pagamenti in c/competenza pari a 10.877.674,23

---

<sup>2</sup> Tutti i saldi sono stati rilevati sui documenti contabili presenti sul sito web del Comune, sezione amministrazione trasparente.

euro e impegni 12.472.791,98 euro), mentre la capacità di riscossione in c/competenza (rapporto tra le riscossioni 13.571.525,98 e gli accertamenti 13.783.137,14 euro ) si attesta sul 92%. Pertanto, alla luce dei dati su esposti che presentano una buona percentuale di pagamento e riscossione in c/competenza, sembra potersi escludere che la gestione di competenza di questi esercizi sia tra le cause alla base del deficit di liquidità. Per quanto concerne, per contro, la gestione dei residui, il Comune presenta uno stock di residui passivi iniziali all'1/1/2019 pari 2.699.363,99 euro, di cui 2.136.720,78 sono stati pagati durante l'esercizio. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei debiti, sono stati registrati minori residui passivi 2019 per -50.708,49 euro, con una conseguente consistenza finale di residui passivi dai residui, pari a 511.934,72 euro, con un tasso di smaltimento del 81%<sup>3</sup>. L'indice determina la dinamica dello smaltimento dei residui passivi per effetto del pagamento o della loro eliminazione. I residui passivi di competenza ammontano a 1.776.023,71 euro con un totale dei residui passivi da riportare pari a 2.287.958,43.

Dal lato dei residui attivi, questi all' 1/1/2019 sono pari a 6.413.818,20 euro, di cui 1.189.430,64 euro sono stati riscossi durante l'esercizio 2019. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei crediti, sono stati registrati minori residui attivi per 25.922,49 euro, con un conseguente ammontare finale di residui attivi (dai residui) pari a 5.198.465,07 euro. A tali residui provenienti dalle gestioni passate si aggiungono quelli formati nella competenza per 1.182.467,77 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui attivi 2019 da riportare all'esercizio successivo di 6.380.932,84 euro. Per quanto riguarda l'indice di smaltimento dei residui attivi 2019, che è il dato che qui interessa, questo è pari al 19%<sup>4</sup>. L'indice determina l'entità della riduzione del volume dei residui attivi degli anni precedenti conseguente alle riscossioni e alle eliminazioni effettuate in corso d'esercizio.

**Pertanto, l'analisi descritta evidenzia una bassa capacità di smaltimento dei residui attivi che parrebbe incidere negativamente sulla corretta e sana gestione dei flussi di cassa nel periodo considerato.**

---

<sup>3</sup> L'indice di smaltimento dei residui passivi: è dato dal rapporto tra la somma dei pagamenti in conto residui e i residui passivi eliminati e l'ammontare dei residui passivi iniziali.

<sup>4</sup> Calcolato dal rapporto tra la somma delle riscossioni in conto residui e i residui attivi eliminati, e l'ammontare dei residui attivi iniziali.

Nel 2020, dal lato dei residui passivi si riscontra un tasso di smaltimento del 79%; i residui passivi iniziali all'1/1/2020 sono pari 2.287.958,43 euro, di cui 1.710.060,00 euro sono stati pagati durante l'esercizio. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei debiti, sono stati registrati minori residui passivi per 106.357,56 euro, con una conseguente consistenza finale di residui passivi dai residui, pari a 471.540,87 euro. I residui passivi di competenza ammontano a 1.595.117,75 euro con un totale dei residui passivi da riportare pari a 2.066.658,62.

Dal lato dei residui attivi si rileva, di contro, un indice di smaltimento dei residui attivi pari al 26%: in particolare questi ammontano all' 1/1/2020 a 6.380.932,84 euro, di cui 761.179,65 euro sono stati riscossi durante l'esercizio 2020. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, sono stati registrati minori residui attivi per ben 877.872,50 euro, con un conseguente ammontare finale di residui attivi dai residui pari a 4.741.880,69 euro. A tali residui provenienti dalle gestioni passate si aggiungono quelli formati nella competenza per 1.152.848,95 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui attivi 2020 da riportare all'esercizio successivo di 5.894.729,64 euro.

**In conclusione, la Sezione rileva una significativa sofferenza in ordine alla capacità di riscossione in conto residui attivi, e chiede all'Ente chiarimenti in merito alle cause di tale criticità, nonché le motivazioni alla base del deficit di liquidità che ha contribuito a determinare una inefficiente gestione dei flussi di cassa, sfociando nella necessità di attivare ripetutamente, per svariati esercizi, l'istituto dell'anticipazione di tesoreria, senza essere in grado di effettuare la restituzione, entro la fine dell'esercizio.**

E' appena il caso di rammentare che l'anticipazione di tesoreria, quando diventa "strutturale" e, inoltre, non viene interamente restituita al termine dell'esercizio, rischia di determinare una fattispecie simile ad un vero e proprio "mutuo atipico" destinato a finanziare spese correnti. Secondo la giurisprudenza contabile, l'utilizzo improprio delle anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) rappresenta una elusione dell'art. 119 Cost., che consente di ricorrere all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento. **La mancata restituzione protratta nel tempo e per importi**

**considerevoli non si configura, infatti, come un semplice disallineamento temporale, ma piuttosto è indizio di una grave e cronica criticità, determinata dall'incapacità dell'Ente di far fronte ai propri pagamenti, con anche maggiori oneri da pagare sulle somme prese a prestito.**

Nel triennio 2019/2021 si riscontra una ulteriore criticità riguardante la cassa, ossia la mancata valorizzazione della giacenza di cassa vincolata anche negli esercizi 2020 e 2021 in cui il deficit di liquidità parrebbe essere superato. Al riguardo si segnala l'incongruenza allorquando l'organo di revisione afferma, nelle relazioni sui rendiconti di ogni annualità del triennio esaminato, che *l'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata.*

Si annota che le entrate derivanti da fondi a destinazione vincolata, pur se utilizzate temporaneamente in conformità all'art. 195 Tuel, devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nella cassa. I fondi vincolati sono diretti a finalità specifiche e, pertanto, il loro ritardato impiego o la distrazione dagli scopi a cui sono stati destinati non solo compromette la realizzazione di tali finalità, ma potrebbe determinare un improprio finanziamento di spese altrimenti non finanziabili. Invero, si sottolinea l'importanza, anche ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse e della relativa osservanza degli stessi nella successiva gestione, in quanto l'assenza di dette operazioni sulle giacenze di cassa, costituisce un comportamento contrario alla sana gestione e determina una non corretta quantificazione del fondo cassa che condiziona in concreto, ai sensi dell'art. 186 del Tuel, la genuina determinazione del risultato di amministrazione.

La Sezione segnala inoltre:

- la mancata corrispondenza tra il fondo cassa finale accertato dall'ente al 31 dicembre 2020, come risultante dalla relazione sulla gestione e da altri documenti contabili pari a 540.313,59 euro, e quanto invece riportato dai dati contabili presenti sulla piattaforma Bdap dove il fondo cassa finale è indicato (quadro riassuntivo) pari ad euro 803.733,61;

- l'assenza sul sito istituzionale del Comune, amministrazione trasparente, dei rendiconti 2019 e 2020 (è presente solo il 2021), con gli allegati obbligatori e le relative delibere di approvazione.

Si dà atto che nel 2021 il fondo cassa al 1° gennaio è pari a 540.313,59, e il fondo cassa finale ammonta a 1.814.063,04 euro, con l'anticipazione di tesoreria non utilizzata e con spese per interessi dimezzate (pari ad € 6.129,45) e tutte relative alle anticipazioni 2020. Questi dati segnalano il superamento della criticità legata al deficit di liquidità, al riguardo, il revisore afferma, nella relazione al rendiconto 2021, che il risanamento del deficit della liquidità è frutto di una pluralità di azioni virtuose senza tuttavia specificarle.

### **Equilibri di bilancio 2019, 2020 e 2021**

Per quanto concerne gli equilibri di bilancio dell'esercizio 2019, per determinare il risultato di competenza (o avanzo/disavanzo di competenza) si deve fare riferimento al quadro generale riassuntivo allegato al rendiconto: in questo prospetto sono evidenziate sia le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio (entrate) che il loro utilizzo (spese). Nella parte entrate è registrato l'ammontare complessivo degli accertamenti di competenza dell'esercizio, classificati per titoli, a cui si aggiunge l'importo definitivo del risultato di amministrazione applicato al bilancio di competenza e quello del FPV di entrata. Nella parte spesa trova allocazione l'utilizzo delle risorse finanziarie effettuato nel corso dell'esercizio, costituito dall'ammontare complessivo degli impegni di competenza classificati per titoli, aumentati del FPV iscritto in spesa e delle eventuali risorse destinate al ripiano della quota di disavanzo iscritto nella parte spesa, qualora sia stato contabilizzato un disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente o degli esercizi precedenti.

Ciò posto, il Comune registra un avanzo di competenza positivo per tutti e tre gli anni oggetto della verifica, ossia 2019, 2020 e 2021; nello specifico, per l'esercizio 2019 il saldo è pari a 741.565,55 euro, per il 2020 è pari 1.701.857,41 per il 2021 è pari a 1.640.896,20.

Detto risultato è indicato anche alla voce W1) del prospetto degli equilibri di bilancio, allegato al rendiconto della gestione (allegato n. 10 previsto dal d.lgs. n. 118/2011). Tenuto conto, poi, degli effetti prodotti sulla gestione di competenza dagli accantonamenti

previsti dalle leggi e dai principi contabili, e dal rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti all'articolo 42, comma 5, del d.lgs. n. 118/2011, e all'articolo 187, comma 3-ter, del d.lgs. n. 267/2000, si ottiene il saldo W2) relativo all'equilibrio di bilancio, che nel 2019 risulta negativo e pari a -2.982,81 euro. Infine, considerate anche le variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, viene determinato l'equilibrio complessivo W3) che, sempre nell'esercizio 2019, risulta negativo e pari a -208.650,36 euro.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 1, comma 821, della l. n. 145/2018, stabilisce che gli enti pubblici *"concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al rendiconto della gestione, previsto dal d.lgs. n. 118/2011"*.

Orbene, il comune di Loiri Porto San Paolo si considera in equilibrio in quanto ha rispettato l'equilibrio di competenza.

Come osservato dalla Sezione Autonomie nella *"Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 2021/2022"*, approvata con Deliberazione n. 12/SEZAUT/2023/FRG: *Il Risultato di competenza e l'Equilibrio di bilancio sono indicatori della gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo tiene conto anche degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto, rappresentando gli effetti completi della gestione anche in relazione con il risultato di amministrazione. Infatti, l'Equilibrio di bilancio rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Il nuovo prospetto "Verifica degli equilibri di bilancio" consente così di monitorare a rendiconto la realizzazione degli equilibri previsti nel bilancio di previsione, nonché la capacità dell'ente di garantire la copertura integrale di tutti gli accantonamenti, compresi quelli effettuati in sede di rendiconto.*

È appena il caso di accennare che in proposito si era espressa anche la commissione Arconet, chiarendo che *"fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura*

*integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”.*

Per l'esercizio 2020 si rileva che l'Ente ha ottenuto saldi positivi sia per il W2) relativo all'equilibrio di bilancio pari a 522.960,56 che per il W3 che risulta pari a 705.529,80 euro. Nel 2021, infine, il W2 risulta ancora positivo e pari a 6.392,32 euro mentre il W3 risulta negativo e pari a -106.060,61 euro

Questa Sezione, pertanto, invita l'Ente ad attivare specifiche misure finalizzate al rispetto dell'equilibrio di bilancio per garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che degli impegni e al ripiano del disavanzo, anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti, segnalate le sopradescritte irregolarità e criticità, invita il Comune di Loiri Porto san Paolo a fornire chiarimenti entro **il 30 aprile 2024** sui seguenti aspetti, partitamente analizzati in parte motiva, con specifica indicazione delle precisazioni da inoltrare a questa Sezione, che di seguito sinteticamente si compendiano:

- si chiede di riferire, con una relazione esplicativa, in merito alle motivazioni sottese al deficit di liquidità che ha caratterizzato la gestione dal 2015 al 2020, chiarendo se sono state adottate adeguate misure al fine di scongiurarne il ripetersi;
- si chiedono le ragioni della mancata valorizzazione e contabilizzazione della cassa vincolata e della mancata coerenza tra il fondo cassa finale accertato dall'ente al 31 dicembre 2020 e quello risultante dalla piattaforma Bdap.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione del Comune di Loiri Porto San Paolo.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 19 marzo 2024.

Il Magistrato relatore

Cristina Ragucci

Il Presidente

Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 19 marzo 2024.

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Mullano